

n. 104/3-07

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

12 luglio 2007

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **12 luglio 2007**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PESSANA, TRABUCCO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **21** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **IANNETTI, MAGLIANO, PEPE e SOCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Sig.ra Teresa DIENI**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO RELATIVO A
"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA E INTEGRAZIONE".**

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO RELATIVO A "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA E INTEGRAZIONE".

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Sport FREZZA, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 n. mecc. 2004 03053/010, esecutiva dal 1° novembre 2004, è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.

Il Regolamento ha introdotto il quadro normativo di riferimento per l'esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi in regime di convenzione e per la gestione dei rinnovi delle concessioni e dei connessi rapporti concessori disciplinando durata, condizioni economiche, condizioni sociali.

Con nota del 26 giugno 2007 prot. n. 3931 la Direzione Sport e Tempo Libero ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2007 03520/010 concernente modifiche ed integrazioni al succitato Regolamento per la gestione in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.

Si espongono di seguito le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento in oggetto.

All' **Articolo 2 "Procedura di affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi"**, si prevede, al fine di assicurare la conoscenza della conclusione del procedimento di esternalizzazione ai componenti la Commissione Consiliare deputata all'esame della relativa proposta della Giunta Comunale al Consiglio, che copia della determinazione di concessione venga inviata anche alla suddetta Commissione. Si propone pertanto di integrare il punto 9 inserendo dopo le parole "al Settore Sport" le parole: ", alla competente Commissione Consiliare".

All' **Articolo 6 "Rinnovi"**, poiché la proposta di rinnovo approvata dal Consiglio di Circoscrizione è impegnativa per il concessionario ma lo diventa per l'Amministrazione esclusivamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, si ritiene necessario abolire la prevista firma del Direttore di Circoscrizione, confermando invece la necessità

dell'apposizione della sottoscrizione da parte del concessionario. Pertanto, si propone di eliminare al punto 5 alla 2° e 3° riga, le parole "e dal Direttore di Circoscrizione". Inoltre si propone di integrare l'Articolo 6 con l'ulteriore punto 12: "Il concessionario potrà richiedere il rinnovo anticipato della concessione, con la conseguente revisione delle condizioni della convenzione, qualora proponga nuovi interventi di opere e ristrutturazioni, di interesse per la Città, tali da dover comportare una maggiore durata della concessione per poter consentire l'ammortamento dell'investimento proposto", al fine di incentivare i concessionari alla realizzazione di lavori di miglioria a tutto vantaggio della Città.

Si prevede - al fine di permettere ai concessionari di partecipare ai bandi emessi dalla Regione Piemonte per il finanziamento di opere di interesse anche per la Città - di integrare l'**Articolo 8 "Durata"** con un ulteriore punto 6: "Con deliberazione dei Consigli Circoscrizionali per gli impianti circoscrizionali e della Giunta Comunale per gli impianti centrali, è possibile concedere la proroga della durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere ai concessionari che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle Leggi ed ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato ottenimento la medesima s'intende inefficace".

A tal proposito la Circoscrizione rileva che, al fine di definire compiutamente e in modo univoco il procedimento amministrativo, il testo proposto dovrebbe essere integrato con il seguente paragrafo: "Il concessionario dovrà trasmettere alla Circoscrizione e al Settore Sport, entro la scadenza della convenzione, la documentazione concernente la richiesta del finanziamento e il relativo esito".

Si prevede di integrare l'**Articolo 9 "Bocciofile libere. Regolarizzazione"** aggiungendo alla fine del punto 2, la frase: "Nel caso di rinnovo, verificato da parte della Commissione di controllo di cui al successivo art. 21 il permanere della valenza sociale e del ruolo aggregativo svolto sul territorio, verrà applicato un canone ricognitorio annuo determinato dall'applicazione dell'adeguamento ISTAT all'ultima annualità corrisposta e assoggettato ai successivi adeguamenti annuali, escludendo pertanto il ricorso alle procedure di cui al successivo art. 11. Tale trattamento è altresì applicato nei casi di strutture edificate per esigenze di decoro e arredo urbano dell'Amministrazione Comunale ed assimilabili per funzione ai prefabbricati".

La Città ritiene infatti che dalla promozione delle forme associative risulta derivare un irrinunciabile beneficio, costituito dal vantaggio sociale che l'attività istituzionale delle associazioni fornisce alla Città e che viene di volta in volta valutato secondo il caso di specie, compensando il minor introito economico connesso alla riduzione del canone; considerato inoltre che, nel caso delle bocciofile regolarizzate, allo scadere del quinquennio della concessione generalmente si constata, oltre alla carenza di disponibilità finanziarie da parte delle Associazioni concessionarie appositamente costituite, il permanere della valenza sociale e del determinante ruolo aggregativo svolto sul territorio, che paiono corrispondere pienamente al criterio di pubblica utilità richiesto dall'art. 77 dello Statuto per giustificare l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati.

La Circoscrizione rileva che l'art. 21 di detto Regolamento individua quale competenza della Commissione di controllo la verifica periodica della puntuale osservanza delle convenzioni.

Si prevede di integrare l' **Articolo 13 "Utenze e raccolta rifiuti"** aggiungendo l'ulteriore punto 4: "Il Concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 15 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica di cui al punto 1".

Premesso che, allo stato attuale, le tariffe relative all'illuminazione notturna di alcuni tipi di impianti sportivi (campi bocce, bocciodromi, palestre, ecc.) non sono definite, la Circostrizione rileva la difficile applicazione della procedura proposta, considerata eccessivamente onerosa sia per il concessionario che per l'Amministrazione.

Si propone di modificare l' **Articolo 22 "Penali e revoca"** sostituendo il punto 2 con il seguente: "In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici centrali o circoscrizionali in base alle competenze, la revoca della convenzione con atto amministrativo emesso dal medesimo soggetto che ne aveva approvato la concessione e pertanto:

- a) nei casi di affidamento conseguente ad emissione di Bando pubblico con convenzione approvata con determinazione dirigenziale, tramite adozione di determinazione dirigenziale del Direttore di Circostrizione per gli impianti circoscrizionali e del Dirigente del Settore Sport per gli impianti di rilevanza cittadina;
- b) in tutti gli altri casi, con deliberazione del Consiglio Comunale.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario. Nei casi di cui all'ipotesi a) è fatto obbligo di concludere il procedimento con la comunicazione alla competente Commissione Consiliare ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta revoca della concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale".

Si sottolinea che i provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale sono proposti dal Consiglio circoscrizionale con propria deliberazione.

Si ritiene infatti che - poiché il punto 9 dell'art. 2 prevede che nel caso di nuove procedure di esternalizzazione tramite esperimento di gara pubblica, spetti al Dirigente la selezione e l'individuazione del concessionario in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge o da regolamenti - spettino al Dirigente stesso anche le procedure di revoca della concessione, a seguito dell'effettuazione dei controlli sull'andamento della gestione disciplinati dall'art. 21 del Regolamento.

Infine, si propone di modificare l' **Allegato al Regolamento** sostituendo l'elenco degli impianti sportivi di rilevanza cittadina allegato al vigente Regolamento con un nuovo elenco, aggiornato a seguito dell'assegnazione al settore centrale di nuovi impianti sportivi sia a gestione diretta sia in concessione ed in considerazione della dismissione di alcune strutture che erano in carico al Settore Sport.

In data 10 luglio 2007 la proposta è stata presentata e discussa in V^a Commissione ed alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche e alle integrazioni proposte al “Regolamento per la gestione in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.” Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (n. mecc. 2004-03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, così come esposte nella deliberazione n. 2007-3520/10.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	2 (Invidia e Pessana)
Votanti	19
Voti favorevoli	16
Voti contrari	3

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche e alle integrazioni proposte al “Regolamento per la gestione in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.” Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (n. mecc. 2004-03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, così come esposte nella deliberazione n. 2007-3520/10.